

La prescription ne saurait donc en aucune façon être invoquée par Boretti aux termes des lois de Genève à l'occasion de l'infraction dont il est accusé de s'être rendu coupable à Florence, le 30 Novembre 1874.

3° Enfin, les diverses conditions requises pour l'application du traité en question se trouvent remplies dans l'espèce aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande est conçue qu'à celui de la qualification du délit qu'elle vise. Il a été, en particulier, satisfait à toutes les formalités exigées par l'art. 9 du traité susvisé en cas de demande d'extradition.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

L'extradition de Gelasio Boretti, âgé de 44 ans, de San Cresci a Campi, province de Florence (Italie), actuellement détenu à Genève, accusé de faux en écriture de commerce (falsità in cambiale), est accordée à teneur de l'art. 2, chiffre 8° du traité d'extradition entre la Suisse et l'Italie et à la réquisition de la Légation de cette dernière puissance en Suisse.

#### 19. Sentenza del 29 marzo 1879 nella causa Crivelli.

A) Con sentenza 16 novembre 1877 il Tribunale Correzionale di Roma,

« ritenuto che dalle querele delle parti lese, dai documenti » in atti e dagli esami testimoniali, nonché dalle parziali » ammissioni del giudicabile, risulta provato in genere e » specie che Balsamo Crivelli ha convertito in uso proprio » il valore di una cambiale per lire 1000 datagli a scontare » dai fratelli De Dominicis Ferdinando e Giuseppe, e che » il medesimo con raggiri, simulandosi Marchese e bisognoso » di ristaurare un preteso suo casamento in Roma, carpi a » fido alla ditta Trevisani una quantità di legname per la » somma di lire 647, che tantosto alienava, »

dichiara esso Crivelli colpevole di appropriazione indebita e di truffa, e lo condanna per la prima a due anni di carcere, e per la seconda a tre anni della stessa pena e Lire 200 di multa, da commutarsi come per legge, ai danni verso chi di ragione ed alle spese del processo.

B) Sulla richiesta della Regia Questura di Milano, il Commissario di Governo in Lugano fa procedere il giorno 29 gennaio ultimo scorso all'arresto del sunnominato Crivelli ed erige al tempo stesso analogo processo-verbale, dal quale appare che l'arrestato oppone alla propria estradizione: 1° « che l'am- » montare della truffa o appropriazione indebita, che gli » viene attribuita, non raggiunge, o almeno non oltrepassa » i franchi mille, com'è richiesta dai Trattati in materia di » estradizione; 2° ch'egli intende di far valere a propria » giustificazione il fatto della completa sua ignoranza del » processo, ecc.; 3° che, infine, il reato di cui lo si accusa » non è né truffa, né appropriazione indebita, mentre si » tratta semplicemente di cambiali lasciate cadere in protesto » e non sanate. »

C) Instando l'Ambasciata italiana affinché si accordi ciò malgrado la domandata estradizione, il Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia propone di consentire quest'ultima in quanto riguarda *l'appropriazione indebita* e di rifiutarla invece per la *truffa*. La norma direttiva di siffatta proposta consiste a dire, che se nel primo caso l'importo del danno *accresciuto di quello degl'interessi* oltrepassa la cifra dei franchi mille di cui al § 12 dell'art. 2 del Trattato d'extradizione in querela, nel secondo — all'incontro — detto importo non la raggiunge in nessun modo. Deliberando in materia, il Consiglio federale accorda l'extradizione incondizionatamente.

D) Venuto a cognizione dell'invito fattosi in conseguenza al Governo ticinese, di provvedere cioè alla di lui consegna immediata alle Autorità italiane, Balsamo Antonio Crivelli si rivolge con sua Memoria 10 corrente marzo al Tribunale federale, e contesta formalmente l'applicabilità, a suo danno, del Trattato di cui sopra, e ciò per essere entrambi i crediti

vantati dalle parti lese inferiori ai franchi 1000, e non potersi i medesimi accumulare per la ragione che i titoli di reato per cui vennero emanate in di lui odio le Sentenze del Tribunale correzionale di Roma sono fra di loro ben distinti.

*Premessi in linea di fatto e di diritto le seguenti considerazioni:*

1. A termini dell'art. 58 della Legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei Trattati vigenti, *in quanto ne sia contestata l'applicabilità.* — Il ricorrente Crivelli avendo contestato, in concreto, l'applicabilità del trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in virtù del quale l'Ambasciata italiana ha richiesto la di lui estradizione, il tribunale federale è chiamato senz'altro a giudicare sulla fatta istanza, e deve a tal uopo semplicemente esaminare se siano fondate, o meno, le eccezioni contro la medesima formulate.

2. Ora, l'articolo 2 del Trattato in discorso prescrive che: « *l'extradizione dovrà essere accordata per le seguenti infrazioni alle leggi penali: . . . . .* »

« *12. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa, frode e furto non qualificato. (Per questi delitti l'extradizione sarà accordata solamente quando il valore degli oggetti estorti sorpassa i 1000 franchi).* »

3. E l'uno e l'altro dei reati ascritti al detenuto Crivelli rientrano dunque nella categoria di quelli per i quali *l'extradizione dovrà essere accordata*, ma nessuno di essi all'incontro sorpassa, da solo, la cifra di *franchi mille*, che le parti stipulanti il trattato medesimo hanno introdotta e così fissata *intenzionalmente*, affine di stabilire un limite di una certa rilevanza, al disotto del quale l'extradizione non fosse punto obbligatoria. Nè vale ad infirmare la fondatezza di questa prima obbiezione l'aggiunta che si vorrebbe fare degli *interessi* al valor capitale del corpo del delitto, chè tali interessi non possono giuridicamente venir presi in qualsivoglia considerazione; vi si oppone infatti, da una parte la ragione

che all'epoca del commesso delitto, essi non erano punto scaduti, nè aveano peranco incominciato a decorrere, e quindi l'argomento che i delitti ascritti a Crivelli avevano già raggiunto la loro perfezione penale nel momento istesso in cui furono consumati, nè potevano subire, in progresso di tempo, aumento di sorta alcuna.

4. Parimenti fondata è la seconda eccezione del ricorrente, non potersi cioè accumulare le due somme di Lire 1000 e L. 657 onde ottenere un tutto che sorpassi il limite dei *mille franchi*, come sopra determinato. Sebbene contemplati in un solo e medesimo paragrafo del surriportato articolo 2, *l'appropriazione indebita* e la *truffa* sono notoriamente due delitti, i cui caratteri giuridici differenziano fra di loro essenzialmente. Se tale non fosse stato l'avviso del Giudice di Roma, egli non avrebbe fatto nella sua Sentenza distinzione veruna, nè condannato quindi il Crivelli *a due pene diverse, per due diversi titoli di reato.*

Il Tribunale federale  
pronuncia:

L'extradizione del detenuto Balsamo Anselmo Crivelli, di Giustiniano, da Milano, *non è accordata.*